

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 01/04/2020

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 58

(Diritto di accesso)

1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 , nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2018